

TI_GERICHTE 52.2003.111 vom 24. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.111

FR: TI_GERICHTE 52.2003.111 du 24 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.111 del 24 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2003 52.2003.111 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2003 52.2003.111 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2003 52.2003.111

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.111 Lugano 24 settembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 31 marzo 2003 di _____ tutti patrocinati da: avv. _____ contro la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato (n. 1108), che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 dicembre 2002 con cui il consiglio comunale di _____ ha stanziato un credito di fr. 65'000.- per la progettazione di una strada di servizio; viste le risposte: - 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato; - 13 maggio 2003 del municipio di _____; - 14 maggio 2003 del presidente del consiglio comunale di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con messaggio 25 luglio 2002 (n. 6101) il municipio di _____ ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 65'000.- per la progettazione della strada di servizio residenziale con priorità veicolare, prevista dal PR delle sezioni di _____ e _____ per l'urbanizzazione di alcuni fondi, situati in località _____, nella zona residenziale R2, esistente a valle della strada di _____. Il credito era calcolato su un preventivo di massima di fr. 1'200'000.-, allestito dal dicastero del territorio. Il messaggio prospettava il prelievo di contributi di miglioria sino al 100%, da definire in occasione dello stanziamento del credito di costruzione. Raccolto il preavviso favorevole della commissione della pianificazione, il 16 dicembre 2002 il consiglio comunale ha stanziato il credito richiesto con 36 voti favorevoli ed uno contrario. Contro questa risoluzione i ricorrenti citati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che si trattava di una strada privata, che avrebbe dovuto essere realizzata interamente su fondi privati, a spese dei proprietari interessati. B. Con giudizio 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che l'opera in contestazione è prevista come strada di servizio residenziale dal piano del traffico, approvato dal Consiglio di Stato nel 1993 con decisione che è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 7 ottobre 1996. C. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione del legislativo comunale. Riallacciandosi al dibattito che si è sviluppato in seno

al consiglio comunale nel 1992, in occasione della revisione del PR con cui i fondi situati in località _____ sono stati inseriti nella zona residenziale R2, i ricorrenti ripropongono e sviluppano davanti a questo tribunale le censure sollevate senza successo in prima istanza. Ribadiscono in particolare che la strada in oggetto è privata e che deve pertanto essere costruita dai privati sui loro terreni ed a loro spese. Sostengono inoltre che l'opera interferisce con la funicolare prevista dal PR per collegare la strada di _____ al _____.

D. Il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato e dal municipio di _____, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti. Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti, cittadini attivi di _____ e proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze della strada, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAm). I documenti richiamati dai ricorrenti o fanno già parte dell'incarto o non appaiono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. 2. 2.1. Al pari di tutte le decisioni che adotta, anche nello stanziamento di crediti il legislativo comunale deve attenersi al principio di legalità. Lo stanziamento di crediti per la progettazione di una strada presuppone, di regola, che l'opera viaria sia prevista dal PR, segnatamente dal piano del traffico. Anche se non si può a priori escludere di creare i presupposti a livello di PR soltanto in un secondo tempo, non appare invero ragionevole stanziare un credito di progettazione prima che sia certo che l'opera potrà essere effettivamente realizzata dal profilo pianificatorio. 2.2. I ricorrenti sostengono in concreto che il consiglio comunale avrebbe violato il principio di legalità, stanziando un credito per la progettazione di una strada, che secondo loro dovrebbe essere costruita a spese dei proprietari dei fondi interessati. La tesi è manifestamente priva di fondamento. Il piano del traffico, parte integrante della revisione del PR adottata nel 1992 dal legislativo comunale, assegna infatti chiaramente alla controversa opera viaria la funzione di strada di servizio con priorità veicolare, destinata a collegare alla strada di _____ un fondo di proprietà del comune ed altri fondi di proprietà privata, inclusi nella zona residenziale R2 definita a valle di quest'arteria. La qualifica giuridica della strada risulta chiaramente dalla rappresentazione grafica della rete stradale. Invano tentano i ricorrenti di contestare quest'evidenza, richiamandosi alle discussioni sviluppatesi in seno al consiglio comunale in occasione della suddetta revisione del PR. A prescindere dal fatto che queste obiezioni sono già state proposte senza successo davanti alle istanze di ricorso adite dagli insorgenti per contestare le scelte pianificatorie adottate dal consiglio comunale (cfr. STPT 1.12.1995 e STF 7.10.1996 in re _____ e _____) e confermate a due riprese dallo stesso legislativo, nulla può essere dedotto a favore delle loro tesi dal fatto che la commissione della pianificazione abbia a suo tempo chiesto che la strada passasse interamente su terreni privati e che il finanziamento della sua costruzione fosse assunto dai proprietari dei fondi interessati. Il tracciato dell'opera è definito in modo vincolante dalle rappresentazioni grafiche del piano del traffico e non può essere messo in discussione nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di stanziare il credito occorrente per progettargli. Per lo stesso motivo, vanno pure respinte, siccome destituite di qualsiasi fondamento, le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alle interferenze fra la strada e la funicolare che dovrebbe collegare la via di _____ al _____. Per quanto attiene al finanziamento dell'opera viaria, basta invece rilevare che la sua qualifica giuridica non dipende da chi ne sopporta i costi, ma dalle indicazioni del piano del traffico, che la distingue chiaramente dalle strade private, annoverandola fra le strade di servizio

pubbliche, ovvero fra le opere viarie promosse e realizzate dal comune per rispondere all'obbligo di urbanizzare le zone edificabili sancito dall'art. 19 cvp. 2 LPT. L'indicazione data dalla commissione della pianificazione circa il suo finanziamento non si è peraltro tradotta in un atto pianificatorio vincolante, revocabile soltanto attraverso una modifica del PR. Nulla esclude, infine, che la totalità dei costi di costruzione di quest'opera di urbanizzazione particolare sia comunque effettivamente posta a carico dei proprietari interessati attraverso il prelievo di contributi di miglioria fissati nella misura massima possibile (100%; cfr. Art. 7 LCM). 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.